



CENTRO STUDI SUL FEDERALISMO

policy paper

Alberto Majocchi

**Un'autonoma capacità fiscale
per l'Unione europea**

Novembre 2019 - n. 40





La serie **Policy Paper** del Centro Studi sul Federalismo comprende analisi e ricerche applicate nel campo del federalismo nazionale e sovranazionale che mirano a stimolare il dibattito accademico e politico attraverso la presentazione di dati, idee e proposte originali.

Un'autonoma capacità fiscale per l'Unione europea

Alberto Majocchi

1. Nel numero pubblicato a ottobre del semestrale *Fiscal Monitor*¹, il Fondo Monetario Internazionale (FMI) afferma con chiarezza che fra i diversi strumenti che possono essere utilizzati per ridurre le emissioni di CO₂ “carbon taxes are the most powerful and efficient”. Nell'ipotesi che si intenda limitare l'incremento della temperatura a un livello pari o inferiore a 2°C, come previsto dagli Accordi di Parigi, il prezzo del carbonio dovrà raggiungere il livello di \$75 (€67,5) per tCO₂ entro il 2030, con un aumento del prezzo dell'elettricità pari al 45% e della benzina pari al 15%. Le entrate derivanti dal prezzo imposto sui combustibili fossili in misura corrispondente al contenuto di carbonio di ciascuna fonte di energia ammonterebbero nel 2030 all'1,5% del Pil nella media dei paesi del G20 e potrebbero essere destinate ad aiutare le famiglie a basso reddito, sostenere i lavoratori e i territori più colpiti da questa misura – ad esempio le regioni che producono carbone –, ridurre altre imposte, finanziare gli investimenti per le infrastrutture necessarie per la produzione di energie rinnovabili, ridurre il deficit del bilancio pubblico ovvero pagare un dividendo in ugual misura a tutti i cittadini, secondo le indicazioni dell'*Economists' Statement on Carbon Dividends*, apparso sul *Wall Street Journal* del 17 gennaio 2019 e firmato, ad oggi, da 3554 economisti americani, tra i quali 4 ex Presidenti della *Federal Reserve*, 27 laureati al Premio Nobel, 15 ex

ALBERTO MAJOCCHI è Professore Emerito di Scienza delle Finanze all'Università di Pavia e Vice Presidente del Centro Studi sul Federalismo.

Presidenti del *Council of Economic Advisers* e 2 ex Segretari del Dipartimento del Tesoro Americano.

La pubblicazione del FMI ricorda che la riduzione nei consumi di combustibili fossili non solo cambierà profondamente le abitudini di consumo e i metodi di produzione, e inciderà in misura significativa sulla vita delle comunità urbane, ma genererà altresì benefici secondari importanti come una riduzione della mortalità legata all'inquinamento atmosferico (725.000 morti premature in meno nel 2030 nei paesi del G20). Le imprese che utilizzeranno le nuove forme di energia pulita godranno di maggiori profitti e produrranno nuovi posti di lavoro nel settore delle rinnovabili, già arrivati a 11 milioni nel 2017. Infine, nel caso che si incontrino difficoltà politiche per introdurre una *carbon tax*, “*emission trading systems (auctioning or allocating emission permits that are then traded) would be equally effective if applied to as wide a range of economic activities*”. Quest'ultima condizione è importante e dovrà essere considerata con attenzione, ricordando che, da un punto di vista teorico “*...in an environment of complete knowledge and perfect certainty there is a formal identity between the use of prices and quantities as planning instruments...*”. Questa è l'ipotesi fondamentale dell'approccio classico che risale a Weitzman². Tuttavia, dato che informazioni asimmetriche sono la regola e non l'eccezione, una scelta fra i due strumenti – di prezzo o di quantità – dovrà alla fine essere fatta.

Il tema di una scelta fra diversi strumenti per limitare le emissioni di anidride carbonica viene riproposto nella *Déclaration franco-allemande de Toulouse* sottoscritta dal Presidente francese Macron e dalla Cancelliera Merkel il 16 ottobre scorso, in occasione di un Consiglio dei Ministri franco-tedesco³. Nella dichiarazione viene ribadito il sostegno all'obiettivo dell'Unione europea di raggiungere la *neutralité carbone* nel 2050 e si riafferma la determinazione a introdurre una tassazione alla fron-

tiera compatibile con le regole del WTO per evitare che l'imposizione di un prezzo sul carbonio possa determinare una perdita di competitività e, conseguentemente, *carbon leakages* a danno della produzione europea. Inoltre, Francia e Germania si dichiarano favorevoli alla fissazione di un prezzo minimo (*floor price*) per il carbonio nell'ambito dell'*Emissions Trading System* (ETS) e si impegnano a lavorare per l'introduzione di un sistema di scambi di diritti di emissione che copra tutti i settori, e non soltanto quelli (circa 11.000 impianti *energy-intensive* e l'aviazione commerciale operante nei territori inclusi nel sistema) elencati nell'Allegato 1 della Direttiva 2003/87, che ha introdotto l'ETS.

Da un punto di vista politico questa dichiarazione è importante in quanto, all'inizio della nuova legislatura del Parlamento europeo, viene riaffermato il sostegno alle linee programmatiche di un *European Green Deal* proposto da Ursula von der Leyen. Ma in proposito sono necessarie due precisazioni. In primo luogo, Macron e Merkel si esprimono a favore di un'estensione dell'ETS a tutti i settori dell'economia per garantire l'introduzione di un *carbon pricing* generalizzato. Da un punto di vista teorico questo è possibile, ma sul sito dell'Unione europea, nella presentazione dell'ETS, viene sottolineato che “il sistema copre i seguenti settori e gas [quelli elencati nel suddetto Allegato 1 alla Direttiva 2003/87], con particolare attenzione alle emissioni che possono essere *misurate, documentate e verificate con un elevato livello di accuratezza*”⁴. Mentre attualmente queste condizioni sono soddisfatte dato che l'ETS riguarda un numero limitato di impianti di grandi dimensioni, appare di difficile applicazione una sua estensione ai settori del trasporto, dell'agricoltura, delle costruzioni e delle piccole e medie-imprese, che ne sono oggi esclusi.

Un *carbon pricing* che colpisca le emissioni di anidride carbonica applicato attraverso il meccanismo dell'accisa, ossia con un prelievo, commisurato al contenuto di carbonio, sulla fonte di

energia che emette CO₂, appare lo strumento più adeguato per imporre un prezzo sul carbonio in quei settori dell'economia. L'impressione che si può ricavare dalla scelta che traspare dalla *Déclaration de Toulouse* è che Macron e Merkel si rendano conto della difficoltà politica di far approvare una Direttiva che preveda un diverso sistema di tassazione dell'energia, dopo il fallimento del tentativo prima di introdurre una *carbon tax* nel 1992 e, successivamente, di procedere con la proposta di Direttiva COM(2011) 169⁵ a una revisione della tassazione dei prodotti energetici, che commisurava il prelievo nella misura del 50% al contenuto di carbonio. Ma resta il dubbio se il meccanismo degli scambi dei diritti di emissione si possa applicare efficacemente nei settori attualmente esclusi dall'ETS.

Rimane ferma l'intenzione di riscuotere, nei settori inclusi nell'ETS, un prelievo alla frontiera sui beni importati da paesi che non impongano un prezzo sul carbonio. L'obiettivo in questo caso sembra duplice. In primi luogo, mentre si protegge la competitività delle imprese europee, si spingono i paesi che commerciano con l'Europa a introdurre misure analoghe, in quanto con il diritto compensativo alla frontiera pagano un prelievo che finanzia l'Europa, mentre un prezzo sul carbonio imposto a livello nazionale finanzierebbe il Tesoro del paese che lo impone. In secondo luogo, se viene imposto un prelievo alla frontiera, le entrate che ne derivano costituirebbero una risorsa propria destinata a finanziare il bilancio europeo, in quanto si tratta di un diritto doganale, che non richiede quindi una decisione *ad hoc* per la creazione di una nuova risorsa propria, secondo la procedura descritta dall'art. 311 del Trattato, che prevede una decisione unanime del Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, approvata da tutti gli Stati membri secondo le rispettive regole costituzionali.

Dato che le emissioni pro-capite di CO₂ (il *carbon footprint*⁶) ammontano nel 2017 a 7,2 tonnellate (fonte Eurostat), di cui 1,2 collegate alle importazioni, per un ammontare complessivo di emissioni importate nell'UE27 pari a 535,3 milioni – di cui si stima che circa 229,6 milioni siano relative ai settori inclusi nell'ETS –, imponendo un diritto compensativo alla frontiera pari a €50 per tonnellata sui prodotti importati, il gettito, se limitato soltanto ai settori già inclusi nell'ETS, ammonterebbe a 11,5 miliardi e affluirebbe direttamente al bilancio dell'Unione, con un incremento di entrate che si aggirerebbe intorno al 7,7% (il bilancio dell'Unione nel 2019 è pari a circa 148 miliardi di euro).

Con questa proposta di imporre un diritto compensativo sulle importazioni si entra direttamente nella questione, oggi assai controversa, del possibile aumento delle risorse proprie destinate a finanziare il bilancio dell'Unione. Le dimensioni del bilancio dovranno necessariamente crescere se l'Unione vorrà far fronte ai suoi nuovi e diversi compiti: garantire la sicurezza interna ed esterna, in un mondo in cui è venuta meno la garanzia americana per la sicurezza europea; controllare i flussi migratori anche attraverso il finanziamento di un *Piano di Sviluppo con l'Africa*, gestito in accordo con l'Unione Africana; garantire le risorse necessarie per stabilizzare l'economia europea a fronte di shock generali o asimmetrici che possono colpirla in futuro; promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico, anche attraverso la creazione di campioni europei nei settori di punta; ridurre le disuguaglianze fra persone e territori all'interno dell'Unione e, infine, finanziare un *Social Green New Deal*, che garantisca il controllo dei cambiamenti climatici con il passaggio da combustibili fossili a energie rinnovabili e avvii l'Europa verso un sentiero di sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale.

2. L'introduzione di nuovi strumenti per fornire entrate fiscali a livello europeo è legata evidentemente agli sviluppi dell'Unione verso una maggiore integrazione. La definizione di quali risorse aggiuntive possano essere destinate a finanziare il bilancio dell'UE rappresenta un punto rilevante; ma l'aspetto più importante, da un punto di vista politico, sarebbe il riconoscimento del potere dell'Unione di definire nuove imposte nella misura in cui sono previste nuove spese. In questo caso, la struttura decisionale dovrà essere ovviamente di natura federale, richiedendo l'intervento di entrambi i rami dell'autorità di bilancio, il Parlamento europeo e il Consiglio, in qualità di rappresentante degli Stati membri.

In un modello di federalismo fiscale, il problema principale che si pone è quello di definire l'ottima struttura di finanziamento dei diversi livelli di governo. In linea teorica, è ormai largamente accettata l'idea che la spesa pubblica di tutti i livelli debba essere finanziata attraverso imposte raccolte nell'ambito territoriale in cui si manifestano in prevalenza i benefici della spesa. Di conseguenza, dati i limiti delle basi imponibili, per evitare conflitti fra i diversi livelli di governi è necessario promuovere un sistema di governo della finanza pubblica che garantisca la partecipazione di tutti i livelli alla definizione della distribuzione territoriale delle risorse. Un meccanismo istituzionale di questo tipo è garantito in un sistema federale come quello tedesco in cui, accanto al *Bundestag*, i *Länder* partecipano nel *Bundesrat* alle decisioni relative all'assegnazione di risorse.

Per avvicinarsi a questo modello, il primo obiettivo da conseguire a livello europeo riguarda dunque la necessità di attribuire al Parlamento europeo un effettivo ruolo di co-decisione nella procedura di definizione di nuove entrate — oggi l'art. 311 prevede soltanto che il Parlamento venga consultato —, in accordo con il Consiglio, al quale deve essere riconosciuto il diritto di

decidere a maggioranza. Tutto ciò presuppone un vero governo europeo basato su meccanismi democratici, in cui i partiti politici, organizzati su scala europea nel Parlamento, condividano il potere di decisione con i rappresentanti degli Stati membri, nel contesto di un vero sistema bicamerale di natura federale.

L'adozione di un meccanismo siffatto per la definizione di nuove imposte è stata da tempo riconosciuta come fondamentale nella teoria del federalismo fiscale, sottolineando l'insufficienza del modello tradizionale di Stato federale, fondato sul presupposto dell'autonomia impositiva di ogni livello di governo. Pur riconoscendo l'importanza di questa autonomia, si rileva giustamente che “nella realtà, l'applicazione di questo modello dà luogo a una competizione tra fisco federale e fisco statale che, di fronte al limite invalicabile costituito dalla capacità contributiva dei cittadini, può raggiungere un punto di equilibrio soltanto con la subordinazione del livello più debole al livello più forte”⁸. A livello di uno stato nazionale, si tratta di tutelare i livelli inferiori contro la prevaricazione da parte del livello centrale. Oggi, nell'Unione europea, è invece il livello centrale che dipende di fatto dalla volontà unanime degli Stati membri per quanto riguarda l'entità e la composizione dei finanziamenti al bilancio comune.

Di conseguenza, “la soluzione del problema della ripartizione del gettito delle imposte non può essere affidata né a un singolo livello di governo, né alla competizione tra i livelli, ma a un organo — o a un meccanismo — che abbia i requisiti della neutralità rispetto ai diversi livelli di autogoverno, della democraticità e della elasticità”⁹. La proposta avanzata da Francesco Rossolillo è che la ripartizione territoriale delle risorse avvenga con una decisione che abbia lo status di norma costituzionale, e venga definita in una Convenzione che riunisca il Parlamento del livello centrale con l'aggiunta di rappresentanti dei livelli inferiori.

Sulla base di questa impostazione teorica si può quindi raggiungere una prima conclusione. Il meccanismo decisionale da attivare attraverso una revisione dell'art. 311 deve prevedere che l'introduzione di nuove risorse sia definita congiuntamente dal Parlamento, che rappresenta i cittadini dell'Unione, e dal Consiglio, che rappresenta gli interessi degli Stati membri, entrambi attraverso un sistema di voto che richieda la maggioranza qualificata. In linea di principio, questa definizione dovrebbe avvenire all'inizio di ogni legislatura ed essere decisa contestualmente all'approvazione del Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) che, data la sua natura quasi costituzionale, potrebbe avvenire, sviluppando l'ipotesi avanzata da Rossolillo, nell'ambito di una Convenzione che riunisca Parlamento europeo e Consiglio e sia integrata da rappresentanti dei Parlamenti nazionali. Alle previsioni del QFP dovranno poi conformarsi i singoli bilanci annuali, sulla base dell'art. 312. La programmazione finanziaria delineata con il QFP dovrà quindi garantire che l'Unione sia dotata "dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche" (art. 311).

3. Su questa base è possibile cercare di individuare quali siano le possibilità per l'Unione di dotarsi, nella situazione attuale, delle risorse necessarie per "conseguire i suoi obiettivi". Sulla base del programma presentato al Parlamento europeo da Ursula von der Leyen e della *Déclaration de Toulouse* firmata dal Presidente Macron e dalla Cancelliera Merkel, un obiettivo primario da conseguire appare il controllo dei cambiamenti climatici e l'avvio di uno *European Green Deal*. In questa prospettiva, anche secondo le indicazioni del FMI, lo strumento più adeguato appare il *carbon pricing* (si tratta in effetti di imporre un prezzo per l'uso di una risorsa, prezzo che non viene quantificato dal mercato in assenza di un intervento pubblico), introdotto a complemento dell'ETS nei settori che ne sono at-

tualmente esclusi (come detto, agricoltura, trasporti, edilizia, piccole e medie imprese), con queste caratteristiche principali:

- a) il prezzo imposto inizialmente deve essere sufficientemente elevato per dare un segnale al mercato e per promuovere un progressivo cambiamento della struttura dei consumi e dei metodi di produzione. Questo prezzo, che potrebbe essere fissato a €50 per tonnellata di CO₂ emessa, verrà poi gradualmente aumentato fino al livello necessario per avviare l'economia europea sul sentiero di un effettivo contenimento delle emissioni inquinanti (ad esempio, €100 entro cinque anni);
- b) nel 2017 le emissioni di CO₂ nei settori non inclusi nel sistema dell'ETS, calcolate sulla base del *carbon footprint* pro capite pari 7,2 tonnellate indicato da Eurostat, ammontavano nell'UE27 a 1.834,8 milioni di tonnellate. Il *carbon dividend* ammonterebbe quindi, con un prezzo iniziale pari a €50/tCO₂, a circa 91,7 miliardi di euro, per salire gradualmente in 5 anni a 183,5 miliardi. A queste entrate si aggiungerebbero anche i proventi della vendita all'asta dei permessi di emissione nell'ambito dell'ETS;
- c) il *carbon dividend* potrebbe essere utilizzato per avviare una riforma fiscale che miri a garantire una redistribuzione a favore delle classi di reddito più disagiate, per contrastare gli effetti regressivi di un'imposta sull'energia e per combattere le disuguaglianze generate dal processo di globalizzazione e, al contempo, per finanziare le attività di un'Agenzia europea per l'Energia e l'Ambiente. Scopo istituzionale dell'Agenzia dovrebbe essere quello di promuovere la transizione verso un'economia sostenibile, con il sostegno alla produzione di energia rinnovabile – già favorita dal differenziale negativo di prezzo a sfavore delle energie tradizionali – e alla creazione delle infrastrutture necessarie per la produzione e il trasporto delle energie rinnovabili;

d) infine, il *carbon pricing* europeo dovrebbe essere accompagnato da un diritto compensativo alla frontiera (un *Border Tax Adjustment*, BTA), prelevato sulle importazioni nel territorio dell'Unione di merci provenienti da paesi che non impongano un prezzo sul carbonio. Questo diritto compensativo, che dovrà essere applicato a tutte le emissioni – includendo quindi sia i settori che rientrano nell'ETS sia i settori dove viene imposto un prezzo sul carbonio, prelevato su ciascuna fonte di energia e commisurato al contenuto di carbonio – potrebbe fornire un gettito aggiuntivo, che dipenderà naturalmente dalla provenienza delle merci importate e dal fatto se nel paese esportatore venga imposto o meno un prezzo sul carbonio. Secondo una valutazione di prima approssimazione, essendo il *carbon footprint* relativo alle merci importate pari a 1,2 tonnellate pro capite, applicando un BTA su un totale di emissioni importate pari a 535,3 milioni di tonnellate, il gettito, con un prezzo del carbonio pari a €50 per tonnellata, ammonterebbe a 26,8 miliardi di euro (€53,5 con un prezzo pari a €100).

Occorre aggiungere due precisazioni. In primo luogo, in alcuni paesi, come la Svezia, dove il prezzo attuale imposto sul carbonio è già superiore al livello previsto per il prezzo europeo, difficilmente si avrà un incremento delle entrate da questa fonte; in altri paesi, come l'Italia, dove il gettito delle accise sugli oli minerali è già elevato, probabilmente si avrà una rimodulazione della base imponibile che verrà almeno parzialmente commisurata al contenuto di carbonio dei diversi combustibili fossili. È difficile quindi prevedere *ex ante* quale sarà l'ammontare effettivo del *carbon dividend* – la cui distribuzione fra i diversi livelli di governo dovrà essere oggetto di un'ulteriore decisione, lasciando ai diversi livelli la scelta sull'utilizzo di questo dividendo. È comunque incontestabile il fatto che, al di là dell'ammontare

effettivo del gettito aggiuntivo che verrà ottenuto con il *carbon pricing*, le entrate sopra stimate (91,7 miliardi di euro con un tasso di €50 per tCO₂, destinate a regime a salire a 183,5 miliardi) rappresentano in ogni caso un differenziale globale di prezzo fra fonti tradizionali e fonti rinnovabili, e potranno essere almeno in parte disponibili per finanziare un *Social Green New Deal* a livello europeo.

La seconda precisazione riguarda le entrate derivanti dall'imposizione di un diritto compensativo alla frontiera. Anche in questo caso la quantificazione delle entrate è problematica in quanto dipende dalla provenienza delle importazioni e dal fatto se i paesi esportatori abbiano o meno introdotto un prezzo sul carbonio. Il tetto massimo del gettito di questi diritti compensativi, nell'ipotesi che tutte le importazioni provengano da paesi che non impongono un prezzo sul carbonio e che vengano quindi prelevati sul totale delle emissioni importate – che risultano pari a 535,3 milioni di tCO₂ – ammonterebbe, con un prezzo di €50 per tCO₂, a 26,8 miliardi, per salire a regime a 53,5 miliardi di euro. Nel caso che i diritti compensativi inizialmente fossero imposti soltanto sui settori inclusi nell'ETS, le emissioni importate sarebbero pari a 229,6 milioni di tCO₂ e le entrate ammonterebbero a 11,5 miliardi. In prospettiva, il gettito di questi diritti, nella misura in cui di fatto si realizzerà, potrà rappresentare – senza dover riformare la decisione sulle risorse proprie, in quanto si tratta di un diritto doganale – un'entrata per il bilancio dell'Unione, che potrà essere utilizzata per finanziare le politiche dell'Unione, ovvero per sostenere la transizione verso un'economia sostenibile anche al livello degli Stati membri.

4. A questo punto, sembra ragionevole concludere che esiste una possibilità realistica di garantire una capacità fiscale a livello dell'Unione, per garantire l'autonomia e la democraticità delle scelte dell'Unione stessa nel perseguimento dei suoi obiettivi. In

Europa c'è un Parlamento eletto dal popolo e un Consiglio che rappresenta gli Stati membri. Ma le norme attuali del Trattato non consentono di fatto che siano prelevate vere risorse proprie destinate a finanziare il bilancio. Oggi vi è un consenso diffuso sulla necessità di introdurre un *carbon pricing* e di utilizzare il *carbon dividend* per avviare un *Social Green New Deal* europeo.

L'obiettivo da conseguire appare dunque chiaro: giungere a una modifica dell'art. 311, che preveda una decisione congiunta a maggioranza qualificata del Parlamento e del Consiglio per introdurre nuove risorse proprie, nel quadro del processo di approvazione del Quadro Finanziario Pluriennale, previsto dall'art. 312. Questa riforma istituzionale potrà tradursi in realtà nella misura in cui si faccia strada una convinzione diffusa sulla necessità di introdurre un *carbon pricing* per raggiungere in Europa entro il 2050 gli obiettivi degli Accordi di Parigi del 2015. I due processi devono quindi avanzare in parallelo. Da un lato, come sostenuto dal FMI, l'introduzione di un prezzo sul carbonio è irrinunciabile se si vogliono effettivamente limitare le emissioni di anidride carbonica; d'altro lato, per raggiungere questo obiettivo si dovrà approvare, attraverso un meccanismo istituzionale riformato, una Direttiva che preveda contestualmente un prezzo per il carbonio nei settori oggi non inclusi nell'ETS, e l'applicazione di questo prezzo quale *floor price* nei settori ETS e quale diritto compensativo alla frontiera per le importazioni provenienti da paesi che non applichino un prezzo sul carbonio. Seguiranno poi le decisioni sulla distribuzione delle entrate fra i diversi livelli di governo e sull'utilizzo del *carbon dividend*.

Con l'approvazione di tale Direttiva attraverso il nuovo meccanismo istituzionale dell'art. 311, si determinerebbe finalmente una capacità fiscale autonoma dell'Unione e si darebbe vita al braccio fiscale dell'Unione, a fianco dell'Unione monetaria, av-

viando l'Unione verso un assetto federale che sarà completato quando verranno trasferiti i poteri necessari per gestire la politica della difesa e della sicurezza europea.

Note

- 1 <https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2019/09/12/fiscal-monitor-october-2019>
- 2 Weitzman, Martin L., "Prices vs. Quantities", *The Review of Economic Studies*, October 1974
- 3 Per il testo della dichiarazione franco-tedesca si veda: <https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/10/16/declaration-franco-allemande-de-toulouse>
- 4 https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_it
- 5 [http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com\(2011\)0169_/com_com\(2011\)0169_it.pdf](http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0169_/com_com(2011)0169_it.pdf)
- 6 Secondo la definizione di Eurostat il *carbon footprint* totale pari a 7,2 tonnellate pro capite "consists of about 1.7 tonnes of CO₂ per person directly emitted by private households from burning fossil fuels (for example heating dwellings and fuelling private vehicles) and 5.5 tonnes/person emitted indirectly along the production chains of final products which were either consumed or invested within the EU"
- 7 Fontana, Olimpia, "Un Social Green New Deal per l'Europa", Centro Studi sul Federalismo, Commento n. 153, 20 giugno 2019
- 8 Rossolillo, Francesco, *Città, territorio, istituzioni*, Guida Editori, 1983
- 9 Rossolillo, *op. cit.*

CENTRO STUDI SUL FEDERALISMO

Il **Centro Studi sul Federalismo (CSF)** è stato istituito nel novembre 2000. Oggi è una fondazione, i cui soci fondatori sono la Compagnia di San Paolo e le Università degli Studi di Torino, di Pavia e di Milano.

La sua attività è incentrata sulla ricerca interdisciplinare, la documentazione e l'informazione sul federalismo interno e sovranazionale, gli sviluppi dell'integrazione europea, il governo della globalizzazione.

Il CSF pubblica **Commenti, Policy Paper, Research Paper**, libri nella collana "**Federalism**", le riviste **The Federalist Debate** e **Perspectives on Federalism**. Per maggiori informazioni si veda il sito: **www.csfederalismo.it**

CENTRO STUDI SUL FEDERALISMO

Piazza Vincenzo Arbarelo, 8

10122 Torino - ITALY

Telefono 011 670 5024

Fax 011 670 5081

info@csfederalismo.it

www.csfederalismo.it